*SEDE LEGALE:*
**Via degli Speziali 17 - Loc. Venturina Terme 57021 CAMPIGLIA MARITTIMA (LI)**
*Telefono*: +39 0565 85761 *Fax:* +39 0565 857690
*Posta Certificata*: cbaltamaremma@pcert.
*Sito web*: www.cbtoscanacosta.it
**C.F.01779220498**

# *OGGETTO*

- 01781 (ex 00349 ) - Fiume Pecora _ Interventi strutturali
- 01779- Fiume Pecora - Casse di laminazione ( L.183/89- Altto integrativo accordo di programma del 24.11.2003 )

## *INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME PECORA*

- REALIZZAZIONE DI UNA CASSA DI ESPANSIONE IN DERIVAZIONE IN SX UBICATA IN LOC. SCOPAIONE - COMUNE DI SCARLINO (GR)
- OPERE DI RINGROSSO ARGINALE IN LOC. CANNAVOTA - COMUNE DI FOLLONICA E SCARLINO (GR)
- ADEGUAMENTO DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO DEL CANALE DEMANIALE GORA DELLE FERRIERE IN LOC. VADO ALL'ARANCIO COMUNE DI MASSA MARITTIMA (GR)

## CUP E34B07000040001

# PROGETTO ESECUTIVO:
# Schema di Contratto

*Il Resp. del Procedimento*

Dott. Alessandro Fabbrizzi

*Progettisti*

Geom. Angela Nencioni

Ing. Lorenzo Rotelli

P.A. Michele Sicurani

*Consulenza esterna:*
Università di Pisa
*Il Resp. Scientifico:*
*Prof. Ing. Stefano Pagliara*

*Consulenza esterna*
*Dott. Ing. Fernando Muccetti*

| DATA | ELAB. |
|---|---|
| Agosto 2014 | A13 |

CONSORZIO N°5 TOSCANA COSTA

**Via degli Speziali 17 – Loc. Campo alla Croce – 57021 Venturina (Livorno)**

**Ente di Diritto Pubblico, ex R.D. 13 Febbraio 1933 n.215 – Delibera Regione Toscana 26 Luglio 2006 n.77**

# SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO DI LAVORI PUBBLICI

## lavori aggiudicati con procedura aperta in data _____

## CIG 589676653D - CUP E34B 0700 0040 001 - CPV 4524 0000 -1
## Estremi validazione: D.D. n° 109 del 12/08/2014

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ presso _____ sita in _____ via _____

**TRA**

Il Consorzio di Bonifica n. 5 Toscana Costa con sede a Località Campo alla Croce 57021 Venturina (Livorno), C.F. _____, di seguito o "Consorzio", rappresentato dal _____, nato a _____ il_____ , C.F. _____ e domiciliato per la carica presso la sede del Consorzio il quale interviene in questo atto nella sua qualità di _____ e legale Rappresentante del Consorzio in forza del _____

- "**Stazione Appaltante"**

**E**

l'impresa _____ (con sede in _____ , la quale ai fini del presente contratto, nonché di tutte le inerenti comunicazioni notificazioni e attività, elegge domicilio in _____ e indica, come direttore tecnico di cantiere il signor _____ legale rappresentante -come risulta dal certificato di CCIAA o dall'attestazione SOA o dalla Procura Notarile allegata al presente contratto e depositata presso il Consorzio-), che compare in persona del legale rappresentante il signor _____ , e sottoscrive quale Appaltatore individuale ovvero mandataria dell'associazione temporanea di imprese o raggruppamento temporaneo di imprese costituita/o tra _____ come da atto costitutivo a rogito del Notaio _____ rep. _____, ovvero ancora nel caso di consorzio in nome proprio e per conto della consorziata esecutrice _____

- "**Appaltatore".**

La Stazione Appaltante e l'Appaltatore congiuntamente sono anche definiti "**le parti**".

*

## PREMESSO CHE

a) con _____ n. _____ del _____ il Consorzio ha approvato il progetto esecutivo dell'intervento di riduzione del rischio idraulico del fiume Pecora (estremi validazione _____);

b) con determina a contrarre n. _____ del _____ il Consorzio ha deciso di indire una gara, ai sensi degli artt. 3 comma 37 e 55 comma 5 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163;

c) il bando di gara ha previsto un importo a base d'asta pari ad Euro 4.031.598,85 (Euro quattromilionitrentunomilacinquecentonovantotto/85) di cui Euro 3.894.205,39 (Euro tremilioniottocentonovantaquattromilacentocinque/39) soggetti a ribasso ed Euro 137.393,46 (Euro centotrentasettemilatrecentonovantatre/46) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

d) nella seduta di gara del _____ , avendo conseguito il punteggio massimo tra tutti i concorrenti pari a _____ punti, ed essendosi perciò classificato al primo posto nella graduatoria provvisoria, è stata proclamato provvisoriamente aggiudicatario dell'appalto di che trattasi il concorrente _____ che ha offerto un ribasso del _____ % (_____) sull'importo a base di gara e che pertanto gli è stato aggiudicato il contratto per un importo netto pari ad Euro _____ (_____), oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

e) con _____ del _____ è stato approvato il verbale di gara della seduta del _____, in cui si è proclamata l'aggiudicazione provvisoria;

f) sono state acquisite le cauzioni e garanzie nonché le informazioni e i documenti previsti dalla *lex specialis* di gara;

g) è stato acquisito il programma esecutivo dettagliato dei lavori predisposto dall'aggiudicatario in conformità alla sua offerta e nel rispetto dei termini del cronoprogramma allegato al Capitolato dal Consorzio, il quale è stato giudicato coerente anche rispetto alla normativa vigente in materia di sicurezza ed ai relativi Piani allegati al progetto esecutivo, al capitolato ed al presente contratto;

h) la Stazione Appaltante, nel rispetto dell'art.11 comma 8 del D.Lgs 163/2006 ha definitivamente aggiudicato l'appalto alla predetta aggiudicataria provvisoria _____ previo esito positivo dei controlli circa il possesso dei requisiti di ammissione e l'insussistenza di cause di esclusione in capo all'aggiudicataria medesima;

i) la Stazione Appaltante ha provveduto ad inviare le comunicazioni di cui all'art. 79 comma 5 del D.Lgs 163/2006 secondo le modalità stabilite nelle successive lettere del predetto comma;
j) è spirato il termine dilatorio di cui all'art. 11 comma 10 del D.Lgs 163/2006 (ovvero quello di cui all'art. 11 comma 10 ter del D.Lgs 163/2006).

*

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite e rappresentate convengono e stipulano quanto segue:

## PARTE PRIMA - NORME DI CARATTERE GENERALE

### *Articolo 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO*

**1.1.** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
**1.2.** Il contratto (contratto pubblico di appalto di lavori) ha ad oggetto tutti i lavori e le attività di cui al relativo Capitolato Speciale, necessari per **"Interventi di riduzione del rischio idraulico del fiume Pecora:**
**- realizzazione di una cassa di espansione in derivazione in sx ubicata in loc. Scopaione - Comune di Scarlino (Gr);**
**- opere di ringrosso arginale in loc. Cannavota - Comune di Follonica e Scarlino (Gr);**
**- adeguamento delle sezioni di deflusso del canale demaniale Gora delle Ferriere in loc. Vado all'Arancio Comune di Massa Marittima (Gr)";**
**come da progetto esecutivo posto a base di gara e relativi allegati, ivi compresa ed in particolare la Relazione Generale cui si rinvia per la descrizione delle attività oggetto dell'appalto.**
**1.3.** L'impresa dichiara di conoscere e di approvare tutte le condizioni indicate dal Capitolato Speciale d'Appalto per le opere da realizzare per conto della Stazione Appaltante, di tutti gli elaborati progettuali e relativi allegati, e di tutte le norme che ne governano l'esecuzione. Dichiara altresì di aver trovato lo stato dei luoghi conforme alle previsioni contrattuali e progettuali e di poter procedere alla consegna dei lavori ed all'esecuzione degli stessi alle condizioni indicate dalla Stazione Appaltante.

***Articolo 2 – PATTI E CONDIZIONI***

**2.1.** L'appalto viene affidato ed accettato, e dovrà essere eseguito, alle condizioni di legge e regolamentari (in particolare quelle di cui al d.lgs. 163/2006 e al D.P.R. 207/2010) nonché, quanto a oggetto condizioni patti obblighi oneri e modalità, secondo le prescrizioni di cui:

- al presente Contratto
- al Capitolato Speciale d'Appalto
- alla Relazione generale
- alle Relazioni specialistiche
- agli elaborati grafici, comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti di ripristino e miglioramento ambientale
- ai calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti
- al Piano di Manutenzione dell'opera e delle sue parti
- al Piano di Sicurezza e Coordinamento, al Piano Operativo di Sicurezza e al Quadro di incidenza della manodopera secondo le previsioni di cui al d.lgs. 81/2008
- al quadro economico, all'elenco prezzi (che non è vincolante per la contabilizzazione, ma lo è per variazioni e varianti) ed al computo metrico estimativo (solo limitatamente al fatto che l'Appaltatore dichiara di conoscerlo ed accettarlo senza che costituisca parametro contrattuale per contabilizzazione e pagamenti)
- al cronoprogramma integrato con il programma esecutivo dettagliato dei lavori predisposto dall'Appaltatore
- al piano particellare di esproprio
- nonché agli ulteriori atti e documenti allegati alla *lex specialis* di gara, come per legge
- ed infine all'offerta Tecnica ed Economica presentata in gara dall'Appaltatore stesso e accettata dalla Stazione Appaltante

tutti documenti che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, riserva, domanda, azione. È onere dell'Appaltatore portare i predetti documenti a conoscenza del personale impiegato, nonché dei propri subappaltatori/cottimisti/subcontraenti, per assicurare l'esatta esecuzione.

**2.2.** Come previsto dall'articolo 106 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010, e come da relativo verbale da sottoscrivere alla consegna dei lavori, le parti danno atto che sussistono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, con riferimento a quelle di cui al comma 1 lettere a), b) e c) del predetto art. 106.

**2.3.** Per quanto attiene alle opere oggetto dell'appalto, che dovranno essere eseguite in conformità al progetto esecutivo posto a base di gara ed ai relativi allegati grafici e descrittivi, che l'Appaltatore conosce e dichiara di aver trovato leggibili coerenti e cantierabili, sono affidati all'Appaltatore lo sviluppo degli elaborati costruttivi di dettaglio ovvero la ingegnerizzazione delle lavorazioni necessari per la produzione, e di ogni altra documentazione funzionale alla realizzazione dell'opera, nonché tutti gli eventuali rilievi e attività di cantiere che a tal fine si rendessero necessari. Attività tutte comprese nell'oggetto dell'appalto e per le quali non sarà riconosciuto alcun compenso ulteriore o diverso da quello pattuito.

L'Appaltatore è tenuto a completare ed a predisporre su supporto informatico e cartaceo, a richiesta del Direttore dei Lavori, i documenti di cui al precedente periodo, relativamente a tutte le opere, ai fini degli stati di avanzamento e della futura manutenzione e gestione dell'opera.

**2.4.** L'Impresa è responsabile, per vizi difformità e rovina delle opere, ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui al Codice Civile in tema di appalto, ivi comprese ed in particolare quelle di cui agli artt. 1667, 1668 ed 1669.

### *Articolo 3 - IMPORTO DEL CONTRATTO*

**3.1.** L'importo complessivo dei lavori a base del contratto ammonta ad **Euro 4.031.598,85** (quattromilionitrentunomilacinquecentonovantotto/85) così suddiviso:

α) ***Importo esecuzione lavori:***

| | |
|---|---|
| Totale base d'asta | **Euro 3.894.205,39** |
| Di cui OG 8 | Euro 3.405.484,79 |
| Di cui OS 21 | Euro 488.520,60 |
| Totale aggiudicato | **Euro _____** |

***b) Costi della sicurezza:***

| | |
|---|---|
| Totale stimato (non soggetto a ribasso) | **Euro 137.393,46** |
| Totale aggiudicato | **Euro 137.393,46*** |

* L'Appaltatore si impegna a fornire, in corso di esecuzione, a richiesta del Direttore dei Lavori e nei termini da questo indicati, tutta la documentazione dettagliata, a dimostrazione dell'effettivo impiego a tal fine delle somme che gli saranno corrisposte dalla Stazione Appaltante a titolo di oneri per la sicurezza. Si applicano le previsioni di cui al successivo art. **27.2**.

Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori pubblici la categoria prevalente e quella scorporabile, per l'emissione del certificato di esecuzione dei lavori, sono le seguenti:

| | | |
|---|---|---|
| • OG8 | Classifica | IV bis |
| • OS21 | Classifica | II |

Il contratto è stipulato ***"a corpo"*** ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 163/2006.
I prezzi unitari, di cui all'elenco prezzi ed al computo metrico estimativo, allegati agli atti di gara, non hanno efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta, ai fini della contabilizzazione e del relativo pagamento resta fisso ed invariabile, salva la loro efficacia negoziale per le variazioni disposte e approvate ai sensi dell'art. 132 del d.lgs. 163/2006 e assoggettate anche ai fini economici alla relativa disciplina di legge e regolamentare. Non avendo efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione Appaltante negli atti progettuali, relativi allegati e in particolare nel computo e nella lista delle lavorazioni, ancorché rettificata, è obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla Stazione Appaltante, e di formulare l'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Le quantità indicate potranno variare tanto per eccesso quanto per difetto, ove ammissibile entro i limiti di legge tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, senza che da ciò discenda alcun diritto ad ulteriori compensi per l'Appaltatore.
**3.2.** Gli importi di cui al precedente comma **3.1.**, integrati ai fini della individuazione delle categorie omogenee di lavorazioni dalle previsioni di cui all'art. **2** del Capitolato Speciale di Appalto, sono presi a base per la verifica dell'incidenza delle eventuali variazioni ai fini della disciplina delle varianti e degli interventi disposti dal direttore dei lavori ai sensi dell'art. 132, comma 3 primo periodo, d.lgs. 163/2006.
**3.3.** Il Consorzio si riserva la facoltà di introdurre nelle opere in corso di esecuzione, quelle varianti che riterrà necessarie, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, che saranno disposte contabilizzate e remunerate conformemente a quanto previsto dall'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 e dagli artt. 161 e 162 del D.P.R. n. 207/2010.

### *Articolo 4 - NORMATIVA APPLICABILE*

**4.1.** A integrazione delle condizioni espresse nel presente Contratto, l'Appalto è soggetto all'esatta osservanza delle seguenti statuizioni, per quanto applicabili:

- Legge 20 marzo 1865, n. 2248: Legge sulle Opere Pubbliche, per quanto ancora in vigore;
- D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163: Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207: Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle Direttive 2004/17/CE e 2044/18/CE;
- tutta la legislazione vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, ivi compresa la legge 13 agosto 2010 n. 136;
- norme emanate dal C.N.R., norme U.N.I., norme C.E.I. e testi citati nel presente Capitolato;
- Legge Regione Toscana 13 luglio 2007 n. 38: Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro, così come modificata dalla Legge Regione Toscana 29 febbraio 2008 n. 13;
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81: Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per l'ipotesi di futura abrogazione del d.lgs. 163/2006 o del DPR 207/2010, le norme degli stessi richiamate, nel presente Contratto e nel Capitolato speciale di appalto, nonché nei loro allegati, a disciplina del rapporto tra le parti, si intendono integralmente trascritte e comunque ad esso applicabili.

**4.2.** Dal punto di vista delle normative tecniche l'Appaltatore è in particolare obbligato anche alla osservanza:

a) di tutte le norme per la sicurezza e l'igiene del lavoro sotterraneo emanate ed emendate, in particolare alle norme di cui al D.P.R. n. 128/1959 e a tutte le norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro di cui alla legge n. 55/1990, che qui si intendono integralmente trascritti;
b) delle disposizioni di leggi e regolamenti intorno alle opere idrauliche;
c) delle vigenti leggi statali e regionali in materia di cave;
d) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, siano esse governative, regionali, provinciali, comunali, ovvero emesse dalle Amministrazioni pubbliche competenti sui luoghi in cui devono eseguirsi le opere, restando contrattualmente convenuto che anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare

oneri e limitazioni nello sviluppo dei lavori, non daranno luogo ad alcun diritto o ragione contro la Stazione Appaltante, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed il prezzo del presente Contratto.

**4.3.** L'osservanza di tutte le norme sopra indicate si intende estesa a tutte quelle già in vigore, o che dovessero entrare in vigore durante l'esecuzione dei lavori (ivi comprese quelle che riguardano l'accettazione e l'impiego di materiali da costruzione e quanto altro attenga ai lavori), se applicabili, ancorché qui non richiamate.

### *Articolo 5 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO*

**5.1.** L'assunzione dell'appalto di cui al presente Contratto implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e speciali che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere appaltate, quali la natura del suolo e del sottosuolo, l'esistenza di opere nel sottosuolo quali scavi, condotte, e simili, la possibilità, di utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l'esecuzione dei lavori e delle prove della condotta, sia che essa debba essere deviata), l'esistenza di adatti scarichi dei rifiuti ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera anche in relazione al ribasso da lui offerto sui prezzi stabiliti dalla Stazione Appaltante. Neppure in relazione a tali presupposti e circostanze potrà sorgere alcun diritto dell'Appaltatore a ulteriori compensi, rimborsi, indennizzi, risarcimenti o emolumenti di qualunque natura.

**5.2.** Grava sull'Appaltatore l'onere della individuazione di dettaglio di ogni sottoservizio, anche mediante la esecuzione di saggi prima della esecuzione degli scavi (anche a integrazione di quanto già noto). L'Appaltatore tramite il direttore tecnico di cantiere sotto la propria responsabilità, accerterà presso gli Enti interessati (ENEL, TELECOM, AZIENDA del GAS, ACQUEDOTTO, FOGNATURA, etc.) l'esistenza nell'area di cantiere dei sottoservizi e tramite saggi (in quantità necessaria) individuerà e traccerà la esatta posizione degli stessi anche al fine di ridurre i rischi durante l'esecuzione dei lavori.

**5.3** La sottoscrizione del presente contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale inoltre a sua dichiarazione:

- di aver esaminato minuziosamente il progetto sotto il profilo tecnico e delle regole dell'arte, anche in merito al terreno di fondazione e ai particolari costruttivi, riconoscendolo a norma di legge e a regola d'arte, e di conseguenza eseguibile senza

che si possano verificare vizi successivi alla ultimazione dei lavori;

- di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del presente Capitolato Speciale e tutte le circostanze di tempo, di luogo e contrattuali relative all'appalto stesso che possano influire sull'esecuzione dell'opera;
- di aver giudicato, nell'effettuare l'offerta, i prezzi equi e remunerativi, sia in considerazione degli elementi che influiscono sul costo dei materiali, della mano d'opera, dei noli e dei trasporti, sia in considerazione che in essi si intendono compresi e remunerati gli oneri ed obblighi generali indicati nel presente articolo, nel successivo articolo sugli oneri e obblighi dell'Appaltatore, nel Contratto di Appalto.

L'Appaltatore non può quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore di cui all' apposito articolo.

### *Articolo 6 - CONTRATTO - DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE*

**6.1.** La stipulazione del contratto deve aver luogo nella data che sarà indicata dalla Stazione Appaltante, decorso il termine dilatorio di cui all'art. 11 commi 10 e 10ter del d.lgs. 163/2006 e comunque non oltre 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva, salve proroghe eventualmente richieste dalla Stazione Appaltante medesima. Tale data sarà comunicata all'aggiudicatario con un preavviso non inferiore a giorni 10 (dieci).

**6.2.** Fanno parte integrante del contratto di appalto, anche se materialmente non allegati, il presente Schema di Contratto, nonché: a) il Capitolato Speciale di Appalto; b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni e i relativi allegati; c) i piani di sicurezza previsti dall'articolo 131 del d. lgs. n. 163/2006 e dall'art. 39 del D.P.R. 207/2010; d) il cronoprogramma e il programma esecutivo dettagliato dei lavori; e) l'offerta tecnica ed economica presentata dall'Appaltatore in gara; f) le fideiussioni e polizze di garanzia; g) l'elenco prezzi unitari.

**6.3.** La mancata disponibilità (da intendersi come mancata presentazione, mancata allegazione della documentazione necessaria o ingiustificato ritardo) dell'aggiudicatario alla stipulazione del contratto d'appalto, nei termini di cui al precedente comma, potrà come per legge comportare la revoca dell'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione provvisoria.

**6.4.** Nel caso invece che la Stazione Appaltante non addivenga alla predetta stipulazione, nei termini indicati (salva proroga dalla stessa disposta) per qualsiasi altro motivo non imputabile all'aggiudicatario questi, con atto notificato alla Stazione Appaltante ai sensi

dell'art. 11 comma 9 del d.lgs. 163/2006, potrà sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto con diritto al solo rimborso delle spese legittimamente sostenute per la stipula e l'esecuzione, comunque nei limiti di quelle giustificate e documentate.

**6.5.** Il programma esecutivo dettagliato dei lavori è allegato al presente contratto e ne forma parte integrante. Riporta per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, vincola l'Appaltatore al rispetto dei termini ivi indicati, fermo restando l'obbligo di rispettare i termini di cui al cronoprogramma ed eseguire i lavori in conformità all'offerta presentata in gara. È onere dell'Appaltatore apportare le necessarie rettifiche ed i necessari aggiornamenti al programma esecutivo dettagliato in corso di esecuzione dell'appalto, ponendoli nella disponibilità della direzione lavori. Fermi i termini di esecuzione e ultimazione di cui al cronoprogramma.

**6.6.** Stipulato il contratto, la Stazione Appaltante consegna all'Appaltatore copia autentica del contratto stesso, corredata dai documenti che ne fanno parte integrante

### *Articolo 7 – INTERPRETAZIONE E DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO*

**7.1.** L'interpretazione delle clausole contrattuali è fatta in conformità alle norme relative di cui al Codice Civile, tenendo conto delle preminenti finalità di interesse pubblico e quindi dei risultati attesi e indicati dagli atti di programmazione e progettazione predisposti dalla Stazione Appaltante, ivi comprese la documentazione tecnica e progettuale, il Documento preliminare alla progettazione, lo Studio di fattibilità. Ogni eventuale discordanza anche interna agli atti contrattuali eventualmente rilevata dall'aggiudicatario, e non da questi segnalata prima della presentazione della propria offerta ai fini della possibile rettifica, sarà interpretata a favore della Stazione Appaltante.

**7.2.** Se le discordanze dovessero rinvenirsi negli elaborati progettuali e fossero consistenti in caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi recessiva e non operante la previsione che maggiormente contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle prescrizioni e disposizioni riportate negli altri atti contrattuali. La relativa valutazione è di competenza del Direttore dei Lavori, che la sottoporrà al RUP.

**7.3.** Per quanto riguarda le dimensioni delle strutture prevalgono quelle del progetto strutturale rispetto a quelle riportate nel progetto architettonico.

**7.4.** Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, in conformità alla volontà della Stazione Appaltante, al RUP sentita la Direzione Lavori. Qualora gli elaborati progettuali prevedessero delle soluzioni

alternative, la scelta spetterà alla Direzione Lavori, previo assenso del RUP.

### *Articolo 8 - VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE*

In riferimento alle vicende soggettive dell'Appaltatore si applica l'art. 116 d.lgs. 163/2006 e le altre norme di legge vigenti.

### *Articolo 9 - DIREZIONE LAVORI*

**9.1.** In attuazione degli artt. 119 del d.lgs. n. 163/2006 e 147 del D.P.R. n. 207/2010 la Stazione Appaltante prima della gara, ha provveduto ad affidare esternamente la direzione dei lavori (Decreto del Commissario Straordinario n° 187 del 14/01/2014).
**9.2.** In particolare, si applicano le previsioni del Titolo VIII "Esecuzione dei lavori" del D.P.R. n. 207/2010. Il Direttore dei lavori opererà con disposizioni e ordini di servizio come per legge e regolamento. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere, sia all'atto della consegna dei lavori, sia in sede di esecuzione, gli interventi disposti dal direttore dei lavori ai sensi dell'art. 132 comma 3 del d.lgs. n. 163 del 2006.

### *Articolo 10 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE*

**10.1.** L'Appaltatore è obbligato a eleggere mantenere il proprio domicilio ai fini dell'appalto in uno dei luoghi indicati dal Disciplinare di gara, ai sensi dell'art. 138 del D.P.R. n. 207 del 2010 e a darne idonea comunicazione alla Stazione Appaltante, intendendosi comunque eletto il luogo che figura nell'epigrafe del presente contratto.
**10.2.** Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio da questi eletto, come al precedente comma.
In ogni caso l'Appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante un indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale intende ricevere ogni comunicazione relativa all'appalto.
**10.3.** Sarà cura e responsabilità dell'Appaltatore medesimo comunicarne tempestivamente ogni eventuale variazione o malfunzionamento, che in caso contrario a tutela della Stazione Appaltante si avranno come non avvenute.

### *Articolo 11 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PRIMA DELLA CONSEGNA DEI LAVORI*

**11.1.** Prima della consegna dei lavori l'Appaltatore deve produrre alla Stazione Appaltante, nei modi previsti dalla legge, la seguente documentazione:

1) la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi di cui all'art. 15 del presente Schema di Contratto (che sarà stipulata, svincolata, estinta e utilizzata nei modi di legge e in particolare ex art. 129 D. Lgs. 163/2006 e art. 125 D.P.R. 207/2010);
2) dichiarazione relativa al personale che sarà impiegato nell'esecuzione, anche ai fini dei relativi adempimenti concernenti la sua regolarità contributiva e retributiva;
3) dichiarazione relativa al contratto collettivo nazionale del lavoro applicato ai lavoratori che saranno impiegati nell'esecuzione;
4) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza (quando questi ultimi siano previsti ai sensi del D.Lgs. 81/08) quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, senza aggravio di costi per la Stazione Appaltante, né modifiche sostanziali all'ordine ed alle modalità di esecuzione dei lavori. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti;
5) piano operativo di sicurezza, ai sensi dell'art. 89, co. 1, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione dei cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

**11.2.** In caso di consegna anticipata per ragioni di urgenza sarà comunque obbligo dell'Appaltatore sottoscrivere il verbale di cui all'art. 153 comma 6 D.P.R. 207/2010 e provvedere come per legge in seguito alla integrazione della documentazione necessaria.

### *Articolo 12 – VARIANTI*

**12.1.** Nessuna variazione o addizione al progetto a base di gara (approvato e validato, e comunque che l'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare senza riserva alcuna) può essere introdotta dall'Appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dagli organi competenti per la Stazione Appaltante.

**12.2.** Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse nei limiti di cui all'art. 132 del d.lgs. 163/2006, e nel rispetto delle modalità di cui agli art. 161, 162 e 163 del D.P.R. 207/2010.

**12.3.** Delle variazioni apportate dall'Appaltatore senza la preventiva necessaria approvazione, potrà essere ordinata la eliminazione a cura e spese dell'Appaltatore stesso, o potrà anche essere eseguita a cura della Stazione Appaltante e a spese dell'Appaltatore, salvo in ogni caso il risarcimento dell'eventuale danno alla Stazione Appaltante. Quanto all'addebito all'Appaltatore dei relativi costi si applicano le previsioni di legge e potrà essere operata la compensazione automatica con le somme dovute dalla Stazione Appaltante per i pagamenti in acconto e saldo per le prestazioni eseguite.

**12.4.** Per l'esecuzione di categorie di lavori non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, ove non sia applicabile l'elenco prezzi fornito dalla Stazione Appaltante, si procederà alla formazione di nuovi prezzi ex artt. 161 e 163 del D.P.R. 207/2010.

### *Articolo 13 - SOSPENSIONE DEI LAVORI – PROROGHE*

**13.1.** Il direttore dei lavori può ordinare la sospensione temporanea dei lavori nelle ipotesi e con le modalità previste dagli artt. 158 e seguenti del D.P.R. 207/2010.

Le avverse condizioni climatiche che giustificano la sospensione sono accertate dal Direttore dei Lavori e sottoposte al RUP. Previo accertamento del Direttore dei Lavori, potrà sempre essere disposta la sospensione dei lavori, secondo le modalità previste dal DPR 207/2010, nel caso di pioggia o forte vento, senza che l'Appaltatore possa perciò pretendere alcun indennizzo, risarcimento o pagamento e presumendosi la sospensione in tali casi legittima.

**13.2.** Per la sospensione dei lavori l'Appaltatore non ha diritto a compensi o indennizzi. Tuttavia se la sospensione dei lavori supera i sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità. Se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri (quindi alle maggiori spese effettivamente sostenute e documentate, in misura non eccedente quella che sarà giudicata dal Direttore dei Lavori effettivamente rispondente alle condizioni oggettive e secondo i parametri di cui al DPR 207/2010, comunque previa approvazione del RUP) derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

**13.3.** Per le proroghe si applicheranno le disposizioni dell'art. 159 commi 8 e seguenti del D.P.R. 207/2010.

Le proroghe potranno essere concesse soltanto a condizione che le cause per cui l'appaltatore non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato siano a lui non imputabili, e comunque ricorrendo almeno uno tra i seguenti presupposti: a) sopravvenienza accertata

di causa di forza maggiore; b) che l'appaltatore attesti e documenti la perdita dei requisiti di moralità ovvero economico-finanziari ovvero tecnico-organizzativi in capo a suoi subcontraenti già esecutori autorizzati dalla stazione appaltante, tale per cui è costretto alla stipula di nuovi subcontratti con diversi subcontraenti ovvero a provvedere esso stesso direttamente, ove possibile e consentito; c) violazione da parte di subcontraenti dell'appaltatore della clausola di tracciabilità ex L. 136/2010 per cui è costretto alla stipula di nuovi subcontratti con diversi subcontraenti ovvero a provvedere esso stesso direttamente, ove possibile e consentito; d) morte o fallimento di uno dei membri dell'A.T.I. Ove l'Appaltatore sia costituito in tale forma; e) mutamento imprevisto imprevedibile repentino circa le condizioni di reperibilità sul mercato di materiali necessari, di cui l'Appaltatore non doveva garantire scorte o precedente fornitura, ma comunque imprescindibili. Salva l'applicazione del successivo art. **29.4**.

Ai sensi e secondo le previsioni dell'art. 138 del D.P.R. 207/2010, le proroghe potranno essere concesse e determinate nella loro durata dal Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei Lavori.

### *Articolo 14 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE*

**14.1.** L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire la garanzia fideiussoria disciplinata dall'art. 113 del d.lgs. n. 163/2006 e dal Titolo VI, capo I e II (artt. 123-136) del D.P.R. n. 207/2010. La garanzia opera secondo le predette previsioni di legge e regolamentari.

**14.2.** Le cauzioni sono prestate da istituti di credito, da banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del d.lgs. 385/1993, da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione o dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del d.lgs. 385/1993, svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del d.lgs. 58/1998 ai sensi dell'art. 75 del D.lgs 163/2006.

**14.3.** In caso di imprese riunite in associazione temporanea, per la percentuale di esecuzione dei lavori si applica l'art. 37, comma 13, del d.lgs. 163/2006.

In caso di riunione di concorrenti le garanzie sono prestate in conformità all'art. 37 del d.lgs. n. 163/2006 e all'art. 128 del D.P.R. n. 207/2010.

### *Articolo 15 - CONSEGNA DEI LAVORI - INIZIO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI*

**15.1.** La consegna dei lavori avverrà entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto, con contestuale redazione di apposito verbale in doppio originale, firmato in contraddittorio dall'Appaltatore e dal Direttore dei Lavori e trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento.

**15.2.** Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il Contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

**15.3.** L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

Si applicano gli artt. 153-157 del D.P.R. 207 del 2010 di cui al Titolo VIII Capo II Sezione II .

### *Articolo 16 – TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI*

**16.1.** L'inizio e lo svolgimento dei lavori dovranno avvenire in conformità al programma esecutivo dettagliato di esecuzione dei lavori, ed essere ultimati ex art. 159 comma 11 DPR 207/2010 nel termine di cui all'art. **15** del Capitolato, pari a giorni 609 (seicentonove) naturali consecutivi, detratti i giorni di riduzione offerti dall'Appaltatore in gara ai fini dell'aggiudicazione, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L'Appaltatore non potrà sospendere, rimandare o rallentare le lavorazioni. Ove si verificasse tale suo comportamento, anche se dipendente da suoi personale/subappaltatori/subcontraenti/cottimisti, lo si intenderà grave inadempimento e la Stazione Appaltante potrà agire di conseguenza in suo danno, anche per la risoluzione del contratto o l'esecuzione d'ufficio. Salvo il diritto della Stazione Appaltante al conseguente

risarcimento per i danni eventualmente subiti.

**16.2.** In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori, secondo l'ordine del programma esecutivo dettagliato e nel rispetto dei termini di cui al cronoprogramma, nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti, purché a giudizio della Direzione dei Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di stabilire, per il tramite del Direttore dei Lavori, l'esecuzione di determinate lavorazioni o parti di opere entro termini perentori, ovvero anche di modificare l'ordine di esecuzione dei lavori, nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla specificità della destinazione d'uso dell'opera e della esecuzione di opere ed alla consegna di forniture eventualmente escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o perciò pretendere compensi ulteriori e diversi. L'Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze, potrà esserne disposta anche l'esecuzione in danno dell'appaltatore, quindi a sue spese a cura della Stazione Appaltante.

**16.3** I termini di cui al cronoprogramma e al programma esecutivo dettagliato comprendono anche il tempo occorrente per l'impianto del cantiere e quello necessario per ottenere dalle competenti Autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio delle lavorazioni da progetto, ivi comprese le ordinanze di chiusura al traffico od altro. Non costituiscono motivi di sospensione del termine di ultimazione, o giustificazione dei ritardi, o presupposto per richiesta di maggiori compensi o proroghe, i tempi tecnici di ottenimento di autorizzazioni e permessi a carico dell'Appaltatore, di qualunque natura e specie necessari per l'esecuzione dei lavori.

**16.4** L'Appaltatore dovrà avere cura di richiedere le ordinanze di chiusura stradale, ove occorrano, ed ottenere i permessi necessari alla esecuzione dei lavori, senza alcun aggravio di oneri o proroga dei termini contrattuali.

**16.5** Relativamente al termine di ultimazione dei lavori, si applica l'art. 199 del D.P.R. 207/2010.

### *Articolo 17 - ACCERTAMENTO, MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI*

**17.1.** La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento, ai sensi dell'art. 180 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010, ed alla misurazione delle opere compiute, ai sensi dell'art. 185 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010.

**17.2.** L'Appaltatore metterà a disposizione tutto il personale, i materiali e le attrezzature necessarie per le operazioni di tracciamento e misura dei lavori e non potrà senza autorizzazione scritta della Direzione Lavori distruggere o rimuovere capisaldi o eliminare le tracce delle operazioni effettuate anche se terminate.

**17.3.** Con riferimento alla contabilità dei lavori, si applicano le norme del Titolo IX, Capo I (artt. 178-202) e Capo III (artt. 211-214) del D.P.R. n. 207/2010.

**17.4.** Non saranno invece tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contraddizione agli ordini di servizio della Direzione Lavori e non conformi al contratto.

### *Articolo 18 - PAGAMENTI IN ACCONTO – ANTICIPAZIONI*

**18.1.** Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo, salva la previsione di cui all'art. 26ter della legge 98/2013, per cui all'Appaltatore sarà corrisposta un'anticipazione del 10% sul prezzo dell'appalto, secondo le modalità di legge, in applicazione dell'art. 20 comma 1 del Capitolato Speciale d'appalto. Si applicano gli artt. 124 commi 1 e 2 e 140 commi 2 e 3 del D.P.R. 207/2010.

**18.2.** I pagamenti in acconto sono corrisposti nelle forme degli artt. 141 e 143 del D.P.R. 207/2010.

**18.3.** L'Appaltatore avrà diritto all'emissione degli stati di avanzamento lavori e del conseguenti certificati di pagamento in conformità a quanto previsto dall'art. 21 del Capitolato Speciale di appalto.

### *Articolo 19 - PENALI PER RITARDO*

**19.1.** Ai sensi dell'art. 133 del d.lgs. 163/2006 e degli artt. 43, co. 1, lett. a) e 145 del D.P.R. n. 207/2010, la penale è fissata per ogni giorno di ritardo nella misura dello 0,5 (zero virgola cinque) per mille dell'ammontare netto contrattuale.

**19.2.** Si può applicare con compensazione automatica sulle somme dovute dalla Stazione Appaltante, che potrà quindi automaticamente trattenere dal pagamento delle somme dovute

gli importi maturati come credito in ragione dell'applicazione delle penali. La penale relativa all'ultimazione lavori verrà detratta dal Conto Finale.

**19.3.** L'ammontare complessivo delle penali non può essere superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Se tale limite viene superato il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'art. 136 del d.lgs n. 163/2006**.**

**19.4.** L'Appaltatore, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve altresì rimborsare alla Stazione Appaltante le relative spese di assistenza e sottostare all'addebitamento della penale nei modi e nella quantità sopra stabilita. Salvo il diritto per la Stazione Appaltante al risarcimento dei danni ulteriori.

### *Articolo 20 – CERTIFICATO DI COLLAUDO*

Con riferimento al collaudo dei lavori, si applicano gli artt. 120 e 141 del d.lgs. n. 163/2006 e il Titolo X (artt. 215-238) del D.P.R. 207/2010.

Resta intesa l'applicazione dell'art. 231 del D.P.R. 207/2010 alle migliorie offerte in fase di gara. Il collaudatore, nel rilasciare il certificato di collaudo ex art. 141 comma 3, potrà condizionarne sospensivamente l'esito al rispetto di prescrizioni cui l'Appaltatore sarà obbligato ed all'accertamento dei risultati prescritti, al fine di ottenere prima del perfezionamento del collaudo provvisorio l'accertamento e la verifica del reale funzionamento delle migliorie offerte in gara, dopo la messa in esercizio delle opere. Il collaudatore proporrà le somme da trattenersi e le garanzie da prestare. Il RUP attesterà all'uopo l'avvenuta messa in esercizio e la sussistenza delle condizioni necessarie alle verifiche.

### *Articolo 21 - MANUTENZIONE E CUSTODIA DELLE OPERE*

**21.1** Sono spese generali comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore le spese per la custodia e la manutenzione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione e l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, salve le maggiori ed ulteriori responsabilità sancite tra l'altro dal codice civile, l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, anche per vizi non

occulti, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d'intervento ed esecuzione d'ufficio (a carico e in danno dell'Appaltatore), nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.

**21.2** Per cause stagionali o per le altre cause potrà essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile.

**21.3** Fermo restando l'obbligo di manutenzione a carico dell'Appaltatore, l'obbligo di custodia non sussiste se dopo l'ultimazione l'opera è presa in consegna dalla Stazione Appaltante, utilizzata e messa in esercizio. In tali casi, l'obbligo di custodia è a carico della Stazione Appaltante.

### *Articolo 22 - PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA - PAGAMENTO RATA DI SALDO*

**22.1** Successivamente all'emissione del certificato di collaudo, l'opera sarà presa in consegna dall'Amministrazione.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa copertura assicurativa entro il 90 gg. dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

**22.2** Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile anche per il decennio successivo all'approvazione del collaudo (definitivo), l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

**22.3** Il pagamento della rata di saldo avviene nelle forme dell'art. 143 del D.P.R. n. 207/2010.

### *Articolo 23 - GARANZIA PER DIFFORMITA' E VIZI FINO AL COLLAUDO DEFINITIVO - DIFETTI DI COSTRUZIONE – RESPONSABILITA' DECENNALE PER ROVINA - E DIFETTI DI COSE IMMOBILI*

**23.1** Nelle more dell'approvazione del collaudo definitivo, si applica l'art. n. 229, co. 3, del D.P.R. n. 207 del 2010.

Si applicano gli artt. 1667, 1668 e 1669 del codice civile e, pertanto, la garanzia e la responsabilità dell'Appaltatore per ogni difformità e vizio dell'opera.
L'Appaltatore è comunque tenuto al risarcimento dei danni in caso di sua colpa ai sensi dell'art. 1668 comma 2 del codice civile.
**23.2** I controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante nel corso dell'appalto non escludono e non limitano la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Stazione Appaltante.

### *Articolo 24 – DANNI CAUSATI DA FORZA MAGGIORE*

**24.1** Nel caso di danni alle opere in corso di realizzazione, causati da forza maggiore, si applica l'art. 166 del D.P.R. n. 207/2010. Dovranno essere denunciati dall'Appaltatore al direttore dei lavori entro cinque giorni dall'evento; il direttore dei lavori provvederà alle attività conseguenti di cui all'art. 166 del DPR 207/2010 e l'eventuale risarcimento sarà deciso dal RUP sentito il direttore dei lavori.
**24.2** Ai sensi dell'art. 138 comma 1 lettera d) del DPR 207/2010, è contrattualmente stabilito che non saranno considerati come danni di forza maggiore i cedimenti spondali e/o arginali, gli scoscendimenti, le solcature ed analoghi guasti che venissero fatti dalle acque di pioggia alle scarpate dei tagli e rilevati, le coperture di rivestimenti ed in generale di ogni opera realizzata, né gli interramenti delle cunette, dovendo l'Appaltatore provvedere a riparare tali danni a sua cura e spese. I danni risarcibili all'Appaltatore per causa di forza maggiore non potranno mai eccedere la misura del 50% del valore della parte dell'opera che ha subito il danneggiamento e comunque, complessivamente per tutta i lavori, non potranno mai eccedere il 5% dell'importo del contratto.

### *Articolo 25 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI*

**25.1** L'Appaltatore è obbligato ad eseguire i lavori oggetto dell'appalto, nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori. A garanzia dei predetti obblighi, secondo quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 207/2010, il direttore dei lavori opererà una ritenuta dello 0,5% sull'importo netto progressivo dei lavori.
**25.2** L'Appaltatore, il subappaltatore e tutti i soggetti di cui all'art. 118 comma 8 del d.lgs.

163/2006 (ivi compresi ed in particolare quindi i subcontraenti e cottimisti), devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. A richiesta della Stazione Appaltante, l'Appaltatore sarà tenuto a fornire idonea documentazione dalla quale risulti comprovato il rispetto dei predetti obblighi e norme. Gli obblighi per i subappaltatori, cottimisti, subcontraenti e soggetti di cui all'art. 118 comma 8 dovranno essere da questi assunti nei contratti stipulati tra loro e l'Appaltatore, che la Stazione Appaltante, tramite il Direttore dei Lavori, potrà in ogni tempo chiedere di produrre (ai fini della preventiva autorizzazione, dei controlli in corso di esecuzione e dei pagamenti di stati di avanzamento e saldo).

**25.3** L'Appaltatore e i suoi subappaltatori subcontraenti e cottimisti, dovranno altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, contribuzione, assicurazione, infortuni ed assistenza dei lavoratori comunicando, non oltre 15 (quindici) giorni dalla consegna dei lavori gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

**25.3.1** Sono a carico dell'Appaltatore:

1) L'onere di valersi anche dell'artigianato e della mano d'opera locale tenuto conto delle necessità di utilizzare le maestranze specializzate

2) L'osservanza delle disposizioni di legge sull'assunzione obbligatoria o preferenziale di qualsiasi natura

3) Il versamento dei contributi e l'assolvimento degli oneri derivanti dall'osservanza delle vigenti leggi, decreti e disposizioni, nonché quelle che potranno intervenire nel corso del presente appalto, relativi alle assicurazioni varie degli operai dipendenti contro gli infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia

4) Il rispetto delle norme in materia di immigrazione

5) La comunicazione alla D.L., entro i limiti prefissati dalla stessa di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata per l'inoltro delle notizie suddette verrà applicata una multa pari al 10% della penalità prevista dal presente Schema di Contratto d'Appalto

6) L'obbligo di fornire mensilmente al Direttore dei Lavori l'importo netto dei lavori eseguiti nel mese, nonché il numero delle giornate operaie impiegate nello stesso periodo

7) La spesa per la gratuita profilassi e cura, a beneficio dell'operaio, delle febbri palustri, secondo quanto stabilito dalle leggi ove dovuta

8) La fornitura dell'acqua da usare per i lavori e dell'acqua potabile per gli operai addetti ai medesimi. Qualora e per qualsiasi ragione, venisse a mancare il funzionamento delle condutture di adduzione dell'acqua, si dovrà assicurare l'approvvigionamento mediante trasporto eseguito con mezzi idonei.

**25.4.** Nel caso di mancato rispetto dei predetti obblighi e prescrizioni la Stazione Appaltante potrà agire come per legge, anche in via sostitutiva. Nel caso di mancato inserimento delle predette clausole nei contratti sottoscritti tra l'Appaltatore e suoi subcontraenti subappaltatori e cottimisti, la Stazione Appaltante potrà: negare o dichiarare decaduta la relativa autorizzazione e sospendere il pagamento delle prestazioni eseguite; vietare l'esecuzione e/o la prosecuzione di lavori da parte dei soggetti inadempienti; ordinare loro la demolizione (a loro cura e spese, ovvero anche d'ufficio ma a loro spese) delle opere eseguite e il ripristino dello stato dei luoghi. Salva ogni ulteriore loro responsabilità, da far valere presso le competenti sedi e salvo il diritto per la Stazione Appaltante al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei predetti inadempimenti, ivi compresa altresì espressamente la possibilità di applicare la penale in danno dell'Appaltatore nei casi di conseguente ritardo nell'esecuzione, ovvero di avviare -sussistendone i presupposti di legge- il procedimento di risoluzione del contratto di appalto in suo danno. Anche per l'inadempimento di subappaltatori subcontraenti e cottimisti ai predetti obblighi, l'Appaltatore è responsabile nei confronti della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante è tenuta ad avviare le procedure, anche di intervento sostitutivo, disciplinate dagli artt. 4 e 5 del D.P.R. 207/2010 in conformità alle relative previsioni di legge e regolamentari. Nel caso di esperimento di tali procedure, sulle somme il cui pagamento fosse eventualmente sospeso nei confronti degli esecutori, non correranno interessi legali o moratori a favore di questi ultimi, fino a positiva definizione delle procedure medesime.

**25.5.** In ogni caso, sussiste la responsabilità solidale dell'Appaltatore con i suoi subappaltatori subcontraenti e cottimisti, per l'osservanza delle predette normative, nei limiti delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto e dei relativi subappalti subcontratti e cottimi.

**25.6.** La Stazione Appaltante potrà in ogni momento chiedere all'Appaltatore prova dell'adempimento (da parte dell'Appaltatore medesimo, nonché di ogni subappaltatore, subcontraente o cottimista) agli obblighi retributivi, contributivi e di sicurezza, a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione. Potranno essere utilizzate come per legge a copertura di eventuali inadempimenti ai predetti obblighi le somme trattenute a garanzia nella misura dello 0,5% ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.P.R. 207/2010.

**25.7.** Nel caso di relative contestazioni o fondato timore di inadempienze retributive o

contributive da parte dell'Appaltatore o dei suoi subappaltatori subcontraenti e cottimisti, la Stazione Appaltante, per i due anni successivi all'ultimazione delle opere ovvero successivi alla cessazione dell'appalto o alla consegna delle opere se posteriori, potrà motivatamente trattenere e non svincolare le predette garanzie (trattenute nella misura dello 0,5% ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 207/2010) oppure corrisponderne il pagamento a condizione che l'esecutore presti idonea garanzia o fideiussione, per l'eventuale applicazione delle conseguenze di cui all'art. 29 del d.lgs. 276/2003, a tutela dei lavoratori.

**25.8.** In ogni caso, il mancato adempimento ai predetti obblighi da parte dell'Appaltatore (o dei subappaltatori, subcontraenti e cottimisti) conferisce alla Stazione Appaltante il diritto di agire contro il soggetto che abbia rilasciato la garanzia fideiussoria di cui all'art. 113 del d.lgs. 163/2006, secondo quanto previsto dall'art. 123 del D.P.R. 207/2010.

**25.9.** L'Appaltatore deve esibire al direttore dei lavori prima della data del verbale di consegna dei lavori, ogni prescritta denuncia del lavoro iniziato agli enti previdenziali e assicurativi, e copia della polizza di assicurazione contro gli infortuni, che dovrà perdurare per tutta la durata dell'appalto. L'Appaltatore deve parimenti esibire le modifiche alle denunce e polizze in precedenza esibite entro i 14 (quattordici) giorni successivi alla modifica. I medesimi obblighi gravano sui suoi subappaltatori, subcontraenti e cottimisti.

**25.10.** Ai fini dell'emissione del certificato di pagamento di ogni stato di avanzamento, la Stazione Appaltante acquisisce le attestazioni di regolarità contributiva dell'Appaltatore e di ogni suo subappaltatore o cottimista e richiede a questi la dichiarazione circa la regolarità retributiva.

**25.11.** La Stazione Appaltante procede ai pagamenti in acconto (e del saldo finale) solo a seguito di verifica, nei termini e modi di legge, circa la permanenza del requisito di regolarità contributiva e retributiva dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori subcontraenti e cottimisti (art. 17 comma 2 della LR n. 13 del 29/02/2008). La Stazione Appaltante segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate nell'ambito della verifica di cui al comma 1 dell'art 17 LR n°13 del 29/02/2008 (art 17 comma 3 LR n°13 del 29/02/2008).

**25.12.** Qualora la Stazione Appaltante constati la violazione degli obblighi contrattuali in tema di sicurezza sul lavoro, il Responsabile del Procedimento potrà applicare una sospensione del pagamento delle somme dovute in occasione del primo stato di avanzamento successivo alla rilevazione della violazione predetta. La sospensione sarà in misura corrispondente all'inadempimento dell'esecutore.

**25.13.** In ogni caso, per qualsivoglia violazione agli obblighi di cui al presente articolo, la

Stazione Appaltante per il tramite del RUP e/o del Direttore dei Lavori, ordinerà all'Appaltatore e suo tramite ai suoi subappaltatori subcontraenti e cottimisti, l'immediato adeguamento alla normativa in materia di sicurezza ed a tutela dei lavoratori. La mancata ottemperanza dell'Appaltatore costituisce grave inadempimento agli obblighi contrattuali e pertanto potrà dare luogo alla risoluzione del contratto e ad ogni ulteriore eventuale conseguenza di legge. Il RUP dovrà diffidare l'Appaltatore o altro esecutore ed intimargli di adempiere e il relativo pagamento sospeso sarà corrisposto soltanto nel caso e nel momento in cui l'Appaltatore o l'esecutore inadempiente dimostri alla Stazione Appaltante di aver sanato la propria posizione e aver posto rimedio alle violazioni rilevate. Le relative valutazioni sono di competenza del RUP, al quale riferisce il direttore dei lavori, per quanto a sua diretta conoscenza.

**25.14.** Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa e comunque le violazioni ai predetti obblighi menzionati nel presente articolo, saranno segnalate alle competenti Autorità, ivi compresi e specialmente: l'Ispettorato del Lavoro, i competenti Enti previdenziali ed assicurativi, l'ANAC.

**25.15** Per le sospensioni di pagamento di cui sopra l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante né richiedere il risarcimento danni.

Il pagamento all'Appaltatore di tali ulteriori somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro, o altra Autorità competente, non sia accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo.

Oltre a provvedere alle assicurazioni e provvidenze obbligatorie, nei modi e termini di legge, rimangono ad esclusivo carico dell'Appaltatore i soccorsi ai feriti, ivi comprese le prime immediate cure di assistenza medica e farmaceutica.

## *Articolo 26 - DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI LAVORO STRAORDINARIO E DIVIETO DI LAVORO NOTTURNO*

**26.1.** L'orario giornaliero dei lavori sarà quello indicato dalla Stazione Appaltante per l'organizzazione dei lavori negli elaborati progettuali e recepito nel disciplinare di gara dall'Appaltatore, comunque contenuto nei limiti stabiliti dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro e con divieto di lavoro notturno. L'Appaltatore è tenuto a darne preventiva comunicazione al

Direttore dei Lavori ed a rispettare l'orario indicato, oltre che ad imporne il rispetto ad ogni esecutore (personale impiegato, subappaltatori, subcontraenti, cottimisti) ed a comunicare al Direttore dei Lavori ogni eventuale variazione.

**26.2.** L'Appaltatore potrà ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori potrà vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo (potrà vietarlo altresì nel caso in cui i lavori richiedano la sorveglianza da parte di personale della Stazione Appaltante). In ogni caso l'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

Fermi in ogni caso gli obblighi assunti dall'Appaltatore anche relativamente ai termini di esecuzione e di ultimazione, nonché specificamente al rispetto del programma esecutivo dettagliato dei lavori presentato ed al cronoprogramma.

**26.3.** Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile del procedimento ne darà ordine scritto all'Appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

### *Articolo 27 - SICUREZZA DEL CANTIERE*

**27.1.** Ai fini della sicurezza, ai sensi del d.lgs. 81/2008 è stato nominato un coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere così come prescritto dall'art. 90, in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008, che opera secondo l'art. 92 del medesimo. Si applicano altresì l'art. 151 del D.P.R. n. 207/2010 e le previsioni del presente Contratto.

**27.2** L'Appaltatore ed i suoi subappaltatori subcontraenti e cottimisti sono obbligati al rispetto delle norme e prescrizioni contenute nei documenti prescritti e redatti ai fini della sicurezza, secondo le disposizioni impartite dal direttore dei lavori e dal responsabile per la sicurezza. A richiesta del direttore dei lavori, e suo tramite, saranno tenuti a documentare l'adempimento ai predetti obblighi e a rendicontarne e comprovarne le spese alla Stazione Appaltante. Ove obblighi e spese per gli oneri di sicurezza non risultino rendicontati comprovati e documentati, la Stazione Appaltante potrà sospendere il relativo pagamento ed ordinare l'adempimento; persistente l'inadempimento, potrà agire per la risoluzione del contratto di appalto ovvero dichiarare la decadenza dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto o cottimo e comunque ordinare la cessazione delle lavorazioni da parte dell'esecutore

inadempiente. Ferme in ogni caso le responsabilità dell'Appaltatore e di ogni esecutore.

### *Articolo 28 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE*

**28.1.** La responsabilità dell'esecuzione delle opere e dell'esercizio dei cantieri sono a carico dell'Appaltatore, che dal momento della consegna dei lavori, immesso nel possesso dell'area di cantiere, ne diviene custode e deve garantirne adeguate: delimitazione, individuazione, manutenzione, ordine e pulizia, sicurezza, inaccessibilità a terzi.

**28.2.** L'Appaltatore (in persona del legale rappresentante dell'impresa) conduce personalmente i lavori e ne cura l'organizzazione tecnica, garantendo la propria presenza in via continuativa sul cantiere per tutta la durata dei lavori. Ove non possa provvedervi personalmente, nomina un direttore tecnico dotato dei necessari requisiti di idoneità tecnica e morale, cui conferisce mandato con rappresentanza per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori; salva la facoltà per la Stazione Appaltante, nel caso di gravi e giustificati motivi, di ordinare per il tramite del Direttore dei Lavori la sostituzione del delegato, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante. L'Appaltatore rimane responsabile per l'operato del suo rappresentante. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico (procura notarile) o la qualifica di legale rappresentante deve risultare da pubblici registri ovvero dagli atti societari e dal certificato della CCIAA, che devono rimanere depositati presso la Stazione Appaltante e per essa comunicati al Direttore dei Lavori. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

**28.3.** L'eventuale assenza dell'Appaltatore o del suo delegato costituisce grave inadempimento e potrà essere rilevata dal Direttore dei Lavori e valutata dal RUP al fine dell'applicazione di penali per il ritardo, sospensione di pagamenti, incameramento della cauzione o ipotesi di risoluzione in danno dell'Appaltatore per inadempimento contrattuale.

**28.4.** L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'Appaltatore è tenuto sempre a rispondere dell'operato dei suoi dipendenti e per tutto il personale comunque impiegato nel cantiere, anche nei confronti di terzi e deve in ogni caso rilevare indenne la Stazione Appaltante, per ogni eventuale danno o molestia causato dal proprio personale o comunque dalle persone cui consente l'accesso al cantiere. Risponde

altresì verso la Stazione Appaltante per ogni loro comportamento indisciplinato, negligente o inadempiente, nonché per loro frode o mala fede nella esecuzione dei lavori e nell'utilizzo dei materiali o altre attività connesse.

**28.5.** Il Direttore dei Lavori ha il diritto di ordinare, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, la sostituzione del direttore tecnico o di ogni altra unità di personale, per ragioni di: indisciplina, incapacità o grave negligenza.

Tutte le medesime previsioni valgono anche relativamente a subappaltatori, cottimisti e subcontraenti.

**28.6.** Sono a carico dell'Appaltatore e si intendono inclusi nel prezzo di appalto e compensati con i prezzi dei lavori, gli oneri e le relative spese e tutto quanto previsto nel D.P.R. 207/2010 all'art. 32 comma 4, quelli specificati nei singoli articoli del presente Schema di Contratto, con particolare riferimento a quelli espressamente indicati nelle singole voci dell'elenco dei prezzi unitari nonché quelli sottoelencati:

1) ogni onere e responsabilità sia civile che penale, nonché il risarcimento dei danni per qualunque causa arrecati, inerenti ai lavori appaltati, sia verso l'Amministrazione, sia verso i terzi, e ciò nonostante il diritto di sorveglianza e direzione da parte della Stazione Appaltante;

2) la custodia e la buona conservazione delle opere fino alla approvazione del collaudo, o alla consegna se posteriore;

3) l'onere per la protezione delle opere eseguite od in corso di esecuzione, quando necessario, e la rimozione di dette protezioni, a richiesta della Direzione dei Lavori - ad esempio per misurazioni - con successiva nuova posa;

4) il mantenimento, fino alla approvazione del collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sicuro sulle vie o sentieri pubblici e privati interessati dai lavori;

5) l'aggottamento delle acque che si raccogliessero negli scavi, lo sgombro della neve e quanto eventualmente occorrente per riparare le opere dalle acque o dal gelo e per impedire danni ai fabbricati contigui;

6) l'innaffiamento delle eventuali demolizioni, degli scavi e dei riempimenti per impedire efficacemente il sollevarsi della polvere;

7) la provvista di energia elettrica per il funzionamento dei macchinari e per l'illuminazione;

8) i trasporti di qualsiasi materiale o mezzo d'opera, il loro carico e scarico;

9) il ricevimento in cantiere, lo scarico, il trasporto nei luoghi di deposito, la buona conservazione e la perfetta custodia dei materiali, delle forniture e delle opere, ancorché

escluse dal presente appalto, eseguite da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori;

10) i danni che, per cause da lui dipendenti, o per sua negligenza, fossero apportati ai materiali, alle forniture ed alle opere ancorché eseguite da altre imprese (che devono essere riparati a suo esclusivo carico);

11) il nolo ed il degradamento degli attrezzi, degli utensili, dei macchinari, dei ponti, di tutte le opere provvisionali in genere, nessuna esclusa, e di quanto occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

12) la pulizia dei locali in costruzione ed in corso di ultimazione e l'eventuale sgombero dei materiali di rifiuto lasciati anche da altre ditte o maestranze;

13) l'immediata consegna ove possibile, per l'uso anticipato di luoghi, strutture e impianti che venissero richiesti dalla Direzione dei Lavori senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

**28.7.** L'Appaltatore potrà richiedere al direttore dei lavori che siano redatti in contraddittorio verbali di stato di consistenza dei luoghi e delle opere eseguite.

Segue l'elencazione, non esaustiva e non tassativa, degli obblighi ulteriori facenti capo all'Appaltatore (lettere **A, B** e **C**)

***A) Obblighi ed oneri relativi all'organizzazione del cantiere :***

Sono a carico dell'Appaltatore, senza che possa pretendere alcun compenso aggiuntivo, l'allestimento del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, ivi comprese quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, nonché di scoli, acque e canalizzazioni esistenti.

Sono compresi anche:

1) gli oneri che potessero derivare dalla particolare ubicazione del cantiere e dalle eventuali difficoltà di limitazione di traffico stradale

2) La fornitura e manutenzione della segnaletica diurna e notturna prescritta e quanto altro potrà occorrere, a scopo di sicurezza, che venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori

3) La vigilanza e guardianìa del cantiere, con personale idoneo, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'Appaltatore, dell'Amministrazione, o di altre Ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione. Tali adempimenti si intendono estesi anche ai periodi di

sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere alla Stazione Appaltante per le opere consegnate

4) L'installazione delle attrezzature e degli impianti necessari, in relazione all'entità dell'opera, ad assicurare il migliore e più rapido svolgimento dei lavori

5) La realizzazione delle opere provvisionali necessarie, compreso idonee schermature di protezione

6) La costruzione, la manutenzione ed il funzionamento di locali ad uso ufficio per il personale della Direzione dei Lavori ed assistenza, quando necessario, entro il recinto del cantiere e nei siti che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori, eventualmente provvisti di telefono, a secondo delle richieste della Direzione dei Lavori stessa.

7) La costruzione di tettoie o ricoveri per gli operai e di un piccolo edificio provvisorio per W.C., quando necessari, a giudizio della Direzione dei Lavori.

8) Lo sgombero del cantiere, dei materiali, dei mezzi d'opera e degli impianti di sua proprietà entro 15 (quindici) giorni dalla visita finale di collaudo.

Nel cantiere e nelle opere costruite o in costruzione dovrà essere consentito il libero passaggio alle persone addette, a quelle appartenenti a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto ed ai dipendenti dell'Amministrazione facilitando in ogni maniera l'esecuzione dei lavori stessi, nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese, o persone, dei ponti, impianti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, apparecchi di sollevamento, acqua, ecc., per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori.

Quando i lavori sono eseguiti direttamente dall'Amministrazione, con proprio personale, gli usi di cui sopra debbono intendersi a titolo gratuito.

La fornitura di cartelli indicatori e contenenti a colori indelebili tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente (per opere finanziate dalla Cassa DD.PP. con i fondi del risparmio postale, dovranno contenere anche la dicitura relativa al finanziamento).

Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza, di decoroso aspetto e dovranno essere mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori.

L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità dell'opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.

L'apprestamento delle opere provvisionali quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, casserature, ecc. compresi spostamento sfridi mantenimenti e smontaggi a fine lavori.

Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali in genere, se prospettanti all'esterno dei cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati dovranno essere idoneamente schermate.
Tra le opere in argomento è compresa altresì un'adeguata illuminazione delle aree di cantiere ritenute più sensibili dalla D.L. in accordo con il Coordinatore della Sicurezza.
La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisionale. La pulizia e spazzatura delle strade da terre e materiali provenienti dai lavori eseguiti, prima della loro riapertura al traffico.
La fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati) idoneamente rifiniti e forniti dei servizi necessari alla permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione Lavori.
Le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e l'esecuzione dei lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi.
Le occupazioni temporanee per formazione di aree di cantiere, baracche ed in genere per tutti gli usi occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati nonché le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni autorizzazioni, per opere di presidio, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni ecc..
In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni.
E' onere dell'Appaltatore l'eventuale richiesta preventiva all'ente preposto per l'abbattimento di alberature nelle zone interessate dai lavori e di dare seguito alle indicazioni e prescrizioni stabilite dalla Direzione suddetta.
E' onere altresì dell'Appaltatore:

- l'approntamento di un laboratorio di cantiere fisso o mobile e con le necessarie attrezzature, che l'Amministrazione, ritenesse di istituire, nonché le spese per il personale addetto;
- l'obbligo di dotare i propri dipendenti, impegnati nella realizzazione dell'opera, di tessera di riconoscimento con fotografia. Tale obbligo è esteso a tutte le imprese subappaltatrici.
- la sistemazione delle strade (intesa come eventuali apporti di inerte di idonea pezzatura) e dei collegamenti esterni ed interni; la collocazione, ove necessario di ponticelli, andatoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza, con l'obbligo di mantenere l'accesso alle singole abitazioni frontiste.

- L'installazione di tabelle e segnali luminosi nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte, nonché l'esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico sia in prossimità del cantiere sia nelle zone lontane da questo.
- La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori provvedendovi a proprie spese con opportune opere provvisionali compreso il ripristino della segnaletica stradale orizzontale e verticale come era prima dei lavori (ad esempio attraversamenti pedonali, spartitraffico ecc..).
- Lo sgombero e la pulizia dei cantiere e la spazzatura stradale, entro un mese dall'ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto ecc.
- L'onere dell'allontanamento dei materiali di risulta degli scavi non più ritenuti utilizzabili dalla D.L. e del loro eventuale smaltimento a norma di Legge. In particolare l'Appaltatore dovrà fornire le autorizzazioni secondo le norme di legge, relative alla discarica o discariche, presso le quali verrà conferito il materiale di risulta secondo la sua tipologia, compreso il materiale derivante da demolizione di sovrastrutture stradali (binder e tappeti) ed effettuando i campionamenti necessari alla classificazione dei rifiuto depositato. Tutte le autorizzazioni necessarie Per effettuare lo smaltimento, sono a carico dell'Appaltatore così come le responsabilità conseguenti alla corretta raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali.

***B) Obblighi ed oneri relativi a prove, sondaggi, disegni:***

La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo lavori.

- La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione. In particolare dovranno essere eseguiti:

- planimetrie generali;
- tracciato, sezioni e indicazioni delle lavorazioni da eseguire ricompresse nell'appalto
- disegni costruttivi delle opere d'arte

Tutte le tavole dovranno essere eseguite e consegnate alla Direzione Lavori in n.3

copie.

- il tracciato plano-altimetrico e tutti i tracciamenti di dettaglio riferentesi alle opere in progetto.

- L'esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero richiesti dalla Direzione Lavori.

- L'esecuzione di esperienze ed analisi come anche verifiche, assaggi e relative spese che venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione lavori, presso il laboratorio di cantiere o presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati sulle opere, in relazione a quanto prescritto nella normativa di accettazione o di esecuzione.

- La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione o dall'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi .

- La verifica dei calcoli delle strutture resistenti come previsto all'art.31, con gli oneri ivi previsti.

- La verifica delle indagini geognostiche e dello studio della portanza dei terreni nonché la verifica delle soluzioni strutturali e del dimensionamento delle opere di fondazione o di sostegno.

- Le prove di carico e le verifiche delle varie strutture (pali di fondazione, travi, solai, mensole, rampe ecc.) che venissero ordinate dalla Direzione o dal Collaudatore;
l'apprestamento di quanto -occorrente (materiali, mezzi d'opera, opere provvisionali, operai e strumenti) per l'esecuzione di tali prove e verifiche.

- Le spese di assistenza per i collaudi tecnici prescritti dall'amministrazione per le strutture e gli impianti. In particolare di tutte le opere provvisionali, le baracche e luoghi di lavorazione impianti compresi, nonché le spese di collaudo per tutte le indagini, prove e controlli che il Collaudatore od i Collaudatori riterranno opportuno disporre, a loro giudizio, e per gli eventuali ripristini.

- L'Appaltatore è obbligato a fornire all'Amministrazione, alla ultimazione del lavori e prima dei collaudo, il rilievo plano-altimetrico geo-referenziato delle opere realizzate ed i profili longitudinali e trasversali secondo le sezioni indicate negli elaborati progettuali ed utilizzate per la contabilizzazione dei lavori.
L'Amministrazione fornirà all'Appaltatore la tabella da compilare contenente i dati necessari sopra citati, per l'aggiornamento del sistema informatico territoriale.

***C) Ulteriori oneri:***

- L'osservanza delle norme di polizia stradale, di quelle di polizia mineraria (Legge

30.03.1893, n. 184 e Regolamento 14.01.1894 n. 19), nonché di tutte le prescrizioni, Leggi e Regolamenti in vigore per l'uso di mine, ove tale uso fosse consentito.

- Le spese relative alla utilizzazione dei Corpo dei Vigili Urbani in occasione di lavori particolarmente impegnativi dal punto di vista della viabilità.

Saranno a carico dell'Appaltatore eventuali sanzioni relative ad infrazioni del codice della strada .

- Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni..

- Il ricevimento di materiali e forniture escluse dall'appalto nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia, compresa altresì la custodia di opere escluse dall'appalto eseguite da Ditte diverse per conto dell'Amministrazione o dalla stessa direttamente.

- La riparazione dei danni che, per ogni causa o negligenza dell'Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri compiuti.

- La fornitura di notizie statistiche sull'andamento dei lavori relative al numero degli operai impiegati distinti nelle varie categorie, per periodi indicati dal direttore dei lavori;

- L'autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente Schema di Contratto d'Appalto, medesima autorizzazione deve essere concessa alle altre imprese ed al relativo personale dipendente, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori o delle forniture scorporate.

- Le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, compresi eventuali diritti di segreteria, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.

- Prescrizioni dovute alla Verifica di Impatto Ambientale prevalenti sulle altre in caso di discordanza e/o sovrapposizione:

In fase di costruzione, al fine di limitare il rischio di rilascio di carburanti e lubrificanti ed altri idrocarburi sul terreno ed in acqua, dovranno essere eseguiti rifornimenti di carburanti e lubrificanti su pavimentazioni impermeabili, distanti dai corsi d'acqua e controllare giornalmente i circuiti oleodinamici dei mezzi d'opera. In cantiere dovranno essere comunque presenti idonee attrezzature atte all'eventuale confinamento di indesiderate

fuoriuscite di idrocarburi e/o lubrificanti, che dovranno essere prontamente recuperati ed smaltiti nelle forme di Legge.
Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere definito, d'intesa con i Comuni interessati ed A.R.P.A.T., un documento di deroga ed un eventuale programma di monitoraggio del rumore e della qualità dell'aria in fase di cantiere, per il rispetto dei limiti stabiliti dal DPCM 14/11/97, confermati in via transitoria dalla L. n. 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", ogni qualvolta le lavorazioni si trovino a distanze inferiori da quelle indicate come "limite" negli elaborati facenti parte del progetto esecutivo.

### *Articolo 29 -APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI*

**29.1** I materiali dovranno essere prelevati nei luoghi indicati dal PSC e del Capitolato Speciale di Appalto (oltre che negli elaborati progettuali). In ogni caso, le modalità di approvvigionamento non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.

**29.2** Si applicano le previsioni di cui all'art. 167 del D.P.R. 207/2010 in merito alla provvista e all'accettazione dei materiali.

**29.3** Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.
**29.4** Qualora l'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali occorrenti per assicurare a giudizio della Stazione Appaltante l'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal contratto, la Stazione Appaltante stessa potrà con semplice ordine di servizio, diffidare l'Appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio. Scaduto tale termine infruttuosamente, la Stazione Appaltante potrà provvedere senz'altro all'approvvigionamento dei materiali predetti nelle quantità e qualità che riterrà più opportune, dandone comunicazione all'Appaltatore, precisando la qualità, le quantità ed i prezzi dei materiali e l'epoca in cui questi potranno essere consegnati all'Appaltatore stesso. In tal caso detti materiali saranno senz'altro contabilizzati a debito dell'Appaltatore, al loro prezzo di costo a piè d'opera, maggiorata dell'aliquota del 5% (cinque per cento) per spese generali della Stazione Appaltante, mentre d'altra parte continueranno ad essere contabilizzati all'Appaltatore ai prezzi di contratto. Per effetto del provvedimento di cui sopra l'Appaltatore è senz'altro obbligato a ricevere in consegna tutti i materiali ordinati dalla

Stazione Appaltante e ad accettare il relativo addebito in contabilità restando esplicitamente stabilito che, ove i materiali così approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore.
L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà della Stazione Appaltante di applicare in danno dell'Appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente Contratto o dalle vigenti leggi.

### *Articolo 30 - PROPRIETA' DEGLI OGGETTI RINVENUTI*

**30.1** La Stazione Appaltante, salvo i diritti che spettano allo Stato o altre Amministrazioni Pubbliche a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia che si rinvengano nei fondi espropriati per l'esecuzione dei lavori o nella sede dei lavori stessi. Dell'eventuale ritrovamento dovrà essere dato immediato avviso alla Direzione Lavori per le opportune disposizioni. L'Appaltatore non potrà in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od alterare l'oggetto dei ritrovamenti, sospendendo i lavori stessi nel luogo interessato. Ove necessario, tale sospensione potrà essere formalizzata dalla Direzione Lavori rientrando tra le cause di forza maggiore previste dal primo comma dell'art. 159 del D.P.R. 207/2010.
**30.2** I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni non sono di proprietà dell'Appaltatore. L'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito nel capitolato speciale, o per utilizzarli nelle lavorazioni o per il successivo smaltimento in discarica ove previsto, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative. Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di detti materiali all'Appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi.

### *Articolo 31 – RISOLUZIONE IN DANNO DELL'ESECUTORE INADEMPIENTE*

Il Consorzio potrà risolvere il contratto in tutti i casi previsti dalla legge e comunque qualora ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 136 del d.lgs. n. 163/2006.
Si applica altresì l'art. 47 del Capitolato Speciale di appalto.

### *Articolo 32 – RECESSO*

La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al

decimo dell'importo delle opere non eseguite, in conformità all'art. 134 del d.lgs. n. 163/2006.

### *Articolo 33 - SUBAPPALTI COTTIMI E SUBCONTRATTI*

**33.1** Si applicano gli artt. 118 del d.lgs. n. 163/2006 e 170 del D.P.R. n. 207/2010.
**33.2** L'Appaltatore è responsabile nei confronti della Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme a tutela dei lavoratori da parte degli eventuali Subappaltatori/cottimisti/subcontraenti verso il personale impiegato nell'esecuzione, anche nei casi in cui il contratto collettivo di lavoro non disciplini l'ipotesi del subappalto.
**33.3** Il fatto che il subappalto non sia autorizzato oltre alle sanzioni previste dalla legge n. 646/1982 modificata ed integrata con leggi n. 726/1982 e n. 936/1983, non esime l'Appaltatore dalle responsabilità solidali e ciò senza pregiudizio di ogni altro diritto della Stazione Appaltante.
**33.4.** L'appaltatore è tenuto a consegnare alla stazione appaltante, al momento della autorizzazione, il contratto di subappalto o cottimo sottoscritto, recante la clausola di tracciabilità, ed il richiamo espresso al presente Contratto ed a tutti i relativi allegati, con accettazione espressa da parte del subappaltatore o del cottimista di tutto ciò che possa riguardare la sua posizione nei confronti della stazione appaltante.

### *Articolo 34 - REVISIONE PREZZI*

Per i lavori oggetto del presente Schema di contratto non si può procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile.
Si applica l'art. 133 del d.lgs. n. 163/2006.

### *Articolo 35 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE*

**35.1** L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di Legge e di Regolamento.
Sarà obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assumerà ogni ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità si intende quindi sollevato il personale preposto alla direzione e sorveglianza, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dal D.P.R. 207/2010.
**35.2** Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di

assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela della Stazione Appaltante e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli art. 1667-1669 del codice civile.

**35.3.** L'Appaltatore ha l'obbligo di informare immediatamente la Stazione Appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. La violazione di tale obbligo costituisce causa di risoluzione del contratto (ex art. 24 comma 1 della LR n°13 del 29/02/2008).

### *Articolo 36 - ESPROPRI, OCCUPAZIONI D'URGENZA E TEMPORANEE*

La Stazione Appaltante ha provveduto a sue cure e spese agli espropri od alle occupazioni d'urgenza per le aree relative alle opere da eseguirsi.

La Stazione Appaltante concederà temporaneamente ed ai fini dei lavori, all'Appaltatore, gratuitamente, salvo i diritti e le spese dovuti a norma di legge, il suolo di sua proprietà strettamente necessario per l'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore dovrà comunque ottenere l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori sulle pubbliche vie ed all'occupazione del suolo pubblico, quando necessario, da parte delle Amministrazioni competenti.

L'Appaltatore provvederà a sue cure e spese a tutte le occupazioni temporanee o definitive di aree private che si rendessero necessarie per strade di servizio, per accessi ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per la discarica dei materiali indicati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, per cave di prestito e per tutto quanto è necessario alla corretta esecuzione dei lavori.

### *Articolo 37 - AUTORIZZAZIONI E PERMESSI*

E' fatto obbligo all'Appaltatore di eseguire a propria cura e spese:

1) La richiesta di permessi comunali e/o provinciali per le autorizzazioni all'esecuzione dei lavori sulle pubbliche vie e per l'occupazione temporanea di suolo pubblico, nonché tutte le licenze e permessi in genere occorrenti per l'esecuzione dei lavori; rimane a carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione;

2) L'immediato sgombero del suolo pubblico e delle aree di cantiere e di deposito in caso di

richiesta della Direzione dei Lavori.

### *Articolo 38 - CARTELLI INDICATORI*

E' fatto obbligo all'Appaltatore di eseguire a propria cura e spese la fornitura e collocazione, entro 14 giorni dalla consegna dei lavori, nei punti indicati dal Direttore dei Lavori, degli appositi cartelli indicativi dei lavori, in numero minimo di 4, delle dimensioni minime di 1 x 2 metri, contenenti, a colori indelebili, la denominazione dell'Ente Appaltante, dell'eventuale Ente finanziatore, dell'importo dei lavori, dell'Appaltatore, delle eventuali Imprese Subappaltatrici, del Responsabile dei lavori, del Progettista, del Direttore dei Lavori, del Coordinatore della sicurezza, del Direttore tecnico di cantiere.

### *Articolo 39 – ONERI E SPESE CONTRATTUALI*

**39.1** In conformità all'art. 139 del D.P.R. n. 207/2010, sono a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto. Sono altresì a suo carico le spese di pubblicazione, come previsto dall'art. **55** del Capitolato Speciale di appalto.

**39.2** Se al termine dei lavori, per intervenute varianti o altra causa, il valore del contratto risulterà maggiore di quello originariamente previsto, è obbligo dell'Appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della Stazione Appaltante saranno subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte, dove dovute. Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulterà minore di quello originariamente previsto, la Stazione Appaltante rilascerà apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.

La liquidazione delle spese suddette è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui è stato stipulato il contratto.

**39.3** Inoltre, sono pure a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

## ART. 40 - PAGAMENTI INDIRETTI E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI AI SENSI DELLA LEGGE 136/2010

**40.1** I pagamenti saranno corrisposti dalla Stazione Appaltante a favore dell'Appaltatore e, per suo tramite, agli altri esecutori. Parimenti, ove l'Appaltatore sia costituito in forma collettiva (per esempio A.T.I. o R.T.I.) la Stazione Appaltante corrisponderà il pagamento all'Operatore Economico capogruppo o mandatario, e per suo tramite saranno pagati altresì gli altri membri. L'Appaltatore, con il presente contratto, autorizza la Stazione Appaltante ad apportare allo stesso anche in via unilaterale la modifica relativa al regime dei pagamenti di cui al presente comma, e quindi ad optare per il pagamento diretto pro quota a favore di tutti gli esecutori e di ciascuno di essi, ex art.118, comma 1 D. Lgs. 163/2006. Affinché tale eventuale modifica operi e sia giuridicamente e contrattualmente vincolante per l'Appaltatore, dovrà essergliene data notizia con un preavviso di almeno 15 giorni e con richiesta di allegare la documentazione necessaria a tal fine e con specificazione della procedura da seguire, ex art. 118 D. Lgs. 163/2006, alternativa in tal caso a quella di cui al seguente comma 2.

**40.2** Ciascun pagamento sarà corrisposto a condizione che sussistano tutti cumulativamente i seguenti presupposti:

a) avvenuta realizzazione dei lavori nella quantità minima di cui all'art. 21.1 del Capitolato Speciale e rispondenza degli stessi alle previsioni progettuali, contrattuali e alle regole dell'arte,

b) produzione da parte del Direttore dei Lavori nei successivi 15 giorni dello Stato di Avanzamento Lavori, con indicazione delle lavorazioni realizzate da ciascun esecutore e della quota percentuale disaggregata delle stesse rispetto ai totali,

c) sottoscrizione, da parte dell'Appaltatore e di ciascuno degli esecutori che hanno concorso alla maturazione del presupposto di cui alla precedente lettera a), dello Stato di Avanzamento Lavori predisposto dal Direttore dei Lavori ovvero, in caso di loro rifiuto a sottoscrivere, decorso di 5 giorni dalla intimazione a sottoscrivere loro rivolta dal Direttore dei Lavori, che equivarrà a tacita accettazione senza riserve di quanto riportato,

d) emissione della fattura da parte dell'Appaltatore per l'importo corrispondente al credito maturato con il SAL, fattura comprensiva degli importi dovuti dall'Appaltatore a ciascun altro esecutore e con allegato sintetico documento recante indicazione degli stessi e sottoscritto dagli esecutori medesimi,

e) accertamento con esito positivo, della persistenza in capo all'Appaltatore e ad ogni altro esecutore del requisito di regolarità contributiva ex artt. 4 e seguenti del D.P.R. 207/2010, mediante previa acquisizione d'ufficio del DURC nelle forme consentite dalla vigente normativa, quindi anche in formato elettronico ove previsto,

f) persistenza in capo all'Appaltatore e ad ogni altro esecutore del requisito di regolarità retributiva attestata da questi mediante dichiarazioni sostitutive rese ex D.P.R. 445/2000 ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia (art. 29 D.Lgs. 276/2003),

g) persistenza in capo all'Appaltatore e ad ogni altro esecutore del requisito di regolarità fiscale, attestata da questi mediante dichiarazioni sostitutive rese ex D.P.R. 445/2000 ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia e verificata dalla Stazione Appaltante come per legge,

h) tempestività ed effettività, a partire dal secondo SAL, dell'allegazione da parte dell'Appaltatore, entro i 20 giorni successivi al pagamento del precedente SAL, delle fatture debitamente quietanzate dagli esecutori (per il pagamento a questi da esso corrisposto per le somme ivi indicate per i lavori dagli stessi eseguiti nel medesimo precedente SAL), ex art. 118 comma 3 D.Lgs. 276/2003,

i) emissione da parte del RUP del certificato di liquidazione di pagamento entro 30 giorni dal SAL e del mandato di pagamento. Nel certificato di pagamento saranno indicate le somme da corrispondere all'Appaltatore e quelle da distrarre in favore degli enti previdenziali e all'Erario nel caso di accertata irregolarità contributiva o fiscale, ovvero da mantenere depositate per l'ipotesi di altra accertata irregolarità (retributiva),

l) previa indicazione, da parte dell'Appaltatore e di ciascun esecutore, della/e persona/e autorizzata/e a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito (ammesse solo nei limiti di legge ed ai sensi del successivo comma 5) preventivamente riconosciute dalla Stazione Appaltante; gli atti da cui risulti tale designazione sono allegati al contratto. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante.

Il termine di 30 giorni non corre nel caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore e/o di ogni altro esecutore agli obblighi di cui alle precedenti lettere di questo comma.

**40.3** Nel caso in cui alla data di ultimazione dei lavori sussistano circostanze oggettive che hanno impedito la definitiva messa a punto e regolazione di determinati impianti o di altre componenti dell'opera – comunque ultimati - le relative voci d'opera risulteranno diminuite nel conto finale di una percentuale corrispondente all'onere delle operazioni e verifiche

ancora da eseguire. L'Appaltatore, su invito del RUP, deve prendere cognizione del conto finale dei lavori e sottoscriverlo entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data dell'invito. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato ai sensi dell'art. 201, comma 3, del . D.P.R. n. 207/2010.

**40.4** Le modalità con cui saranno effettuati i pagamenti, sono quelle previste per legge e regolamento per la contabilità della Stazione Appaltante.

**40.5** Ai sensi della Legge 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed il codice CUP.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi, consapevole delle relative sanzioni e conseguenze, di cui alla Legge 136/2010, artt. 3 e 6.

In particolare, ai sensi dell'art. 3, co. 7, della Legge 136/2010 l'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. L'Appaltatore provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Livorno della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'Appaltatore si obbliga a inserire negli eventuali contratti stipulati con propri subappaltatori, cottimisti e/o subcontraenti le seguenti clausole:

- L'impresa _____, in qualità di subappaltatore/cottimista/subcontraente della _____ nell'ambito del contratto sottoscritto con la Stazione Appaltante, identificato con il CIG_____, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche.
- L'impresa_____, in qualità di subcontraente/subappaltatore/cottimista della _____, si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante contraente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria assunti ai sensi della predetta normativa.
- L'impresa_____, in qualità di subappaltatore/cottimista/subcontraente della _____, si obbliga a trasmettere copia del presente contratto e di ogni sua eventuale modifica alla Stazione Appaltante.

La medesima dichiarazione di cui sopra, ai fini della Legge 136/2010, dovrà essere contenuta a pena di nullità nei contratti stipulati tra l'Appaltatore ed ogni esecutore suo subcontraente. In caso di mancata apposizione o mancato rispetto della stessa, si applicano le sanzioni previste dalla Legge 136/2010.

**40.6** La cessione del corrispettivo di appalto è ammessa nei modi e nelle forme di cui all'art. 117 del D.Lgs. 163/2006. In caso di cessione del corrispettivo di appalto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo e le modalità del pagamento delle somme cedute. In difetto delle indicazioni previste, nessuna responsabilità può attribuirsi alla Stazione Appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere e/o per eventuali ritardi (senza che maturino interessi legali o moratori a favore dell'Appaltatore o del cessionario).

## ART. 41 – RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE IN ACCONTO E DELLA RATA DI SALDO

**41.1** Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 20 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora fissati con Decreto del Ministro delle Infrastrutture di concerto col Ministero dell'Economia e delle Finanze – art. 133 comma 1 del D.Lvo 163/2006.

**41.2** Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'Appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo.

**41.3** Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve.

**41.4** Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'art. 22, comma 3, del Capitolato Speciale per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

**41.5** Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora fissati con Decreto del Ministro delle Infrastrutture di concerto col Ministero dell'Economia e delle Finanze – art. 133 comma 1 del DLvo 163/2006.

## ART. 42 - REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Ai sensi dell'articolo 133 comma 2 del D. Lgs. 163/2006 è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.
Trovano inoltre applicazione le norme di cui all'art. 133, commi 3, 3bis, 4 e 5 del D. Lgs. 163/2006

## ART. 43 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

**43.1** E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
**43.2** E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 117 del D.Lvo 163/2006 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.